

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot. UCAA n. 2321

Cavareno, 12/09/2022

ORDINANZA N. 51/2022

OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta, in via Larseti all'interno del parco "Pineta" per lo svolgimento della competizione denominata "Mini Val di Non Bike" in programma il giorno sabato 17 settembre 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Premesso che il giorno sabato 17 settembre 2022, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 circa, si svolgerà nel Comune di Cavareno la manifestazione denominata "Mini Val di Non Bike" con la partecipazione di numerosi atleti, accompagnatori e simpatizzanti;

Vista l'istanza presentata in data 22/08/2022 prot. nr. 2641, presso il Comune di Cavareno dalla Val di Non SportGestion ASD, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva e la chiusura completa del parco Pineta in via Larseti per permettere lo svolgimento della stessa e la presenza del personale del Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non;

Visto l'itinerario della gara dal quale si evince che la stessa interesserà il territorio del Comune di Cavareno il giorno sabato 17.09.2022, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 circa, all'interno del parco Pineta in via Larseti;

Ritenuto di accogliere la richiesta della Val di Non SportGestion ASD al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione sportiva in totale sicurezza, salvaguardando la pubblica incolumità ed il regolare svolgimento della stessa garantendo una circolazione stradale alternativa;

Viste le disposizioni dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza" e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il D.P.Reg. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. contenente il "Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche);

Vista la circolare del Ministero dell'Interno nr.555/OP0001991/2017/1 del 07.06.2017 ed alla direttiva del Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110 (10) del 18.07.2018 in tema di safety e sicurezza delle manifestazioni;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 02 del 02.05.2022 di nomina dei Responsabili dei Servizi.

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

Visto il vigente Statuto del Comune di Cavareno ;

ORDINA

- 1 **L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ALL'INTERNO DEL PARCO PINETA IN VIA LARSETI NEL COMUNE DI CAVARENO**
- 2 **DALLE PRESCRIZIONI DI CUI SOPRA SONO ESCLUSI** i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Primo Soccorso e dei veicoli autorizzati con esposizione del titolo autorizzativo rilasciato dalla Val di Non SportGestion ASD;

DEMANDA

Alla Società Val di Non SportGestion ASD di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente, in particolare all'inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo le stesse, dando comunicazione alla Polizia Locale dell'avvenuta collocazione con orario preciso.

Al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non il rispetto del presente provvedimento in particolare la chiusura e l'apertura del parco interessato alla manifestazione sportiva.

Incarica il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale messi a disposizione dall'organizzazione nel presidio e nella regolamentazione della circolazione stradale lungo il percorso della manifestazione compresa la chiusura ed apertura delle strade interessate alla manifestazione sportiva.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura della Val di Non SportGestion ASD il ripristino dei luoghi oggetto della manifestazione, in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Cavareno declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

RENDE NOTO

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Società Val di Non SportGestion ASD;
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione Carabinieri di Cavareno e Romeno avente competenza sul territorio interessato;
- Corpo Forestale di Borgo d'Anaunia avente competenza sul territorio interessato;
- Trentino Emergenza "118";
- Trentino Trasporti SPA

AVVERTE ALTRESI'

Che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo del 02 luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
Claudia Zadra

